
SAGITTA SGR SPA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, che modifica il d.lgs. n. 231/2007;

VISTI lo Statuto della Banca d’Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, nel corso degli accertamenti ispettivi condotti dal 6 febbraio al 28 aprile 2023 la Banca d’Italia ha accertato, nei confronti di Sagitta SGR Spa, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze in materia di adeguata verifica, con particolare riferimento all’individuazione dei titolari effettivi e dell’origine dei fondi investiti nei FIA da parte di organismi collettivi di investimento (artt. 7, 16, 17, 18, 19, 20, 24 e 25, d.lgs. 231/2007; Provv. B.I. del 26.3.2019 “Disposizioni su procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio”; Provv. B.I. del 30.7.2019 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”; art. 62, d.lgs. 231/2007). omesse segnalazioni di operazioni sospette (artt. 35 e 62, d.lgs. 231/2007).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Sagitta SGR Spa, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB, richiamato dall’art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell’istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d’Italia l’applicazione, nei confronti di Sagitta SGR Spa, di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, trasmettendo i relativi atti;

Provvedimenti sanzionatori

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Sagitta SGR Spa la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni trasmesse (omissis) da Sagitta SGR Spa in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocata Capo (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della portata delle irregolarità rilevate e dell'azione correttiva intrapresa, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Sagitta SGR Spa** sia inflitta, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.

– omissis –

Roma, 12.6.2024

IL GOVERNATORE: F. PANETTA